



San Zenone al Lambro (MI), 10 Marzo 2020

Spettabile  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE

**OGGETTO** Considerazioni in materia di convivenza tra DIDATTICA A DISTANZA & PRIVACY.

Egregio Dirigente Scolastico

appare indispensabile fare un po' di chiarezza in ordine all'applicazione delle regole previste dal G.D.P.R. e l'attivazione massiva che, in questi giorni si sta facendo, di piattaforme di didattica a distanza in seguito all'emergenza da COVID-2019.

Rispondendo indirettamente alle centinaia di domande che ho ricevuto in queste ultime ore, voglio ricordare che:

- 1) La Didattica a distanza costituisce un mero mezzo per perseguire una prestazione (l'insegnamento) che per una scuola rappresenta la propria attività istituzionale;
- 2) L'adozione di questo strumento è stato più volte "caldeggiato" dal Governo intero nonché dal Ministero dell'Istruzione, nell'ambito di documenti ufficiali, al fine di contenere la diffusione del coronavirus, come valido metodo alternativo alla frequenza scolastica. Esso è stato individuato quindi come uno strumento "ufficiale" di comunicazione scuola-allievo;
- 3) L'attivazione delle piattaforme di didattica a distanza non comporta, per la scuola, la necessità di acquisire dati aggiuntivi rispetto a quelli che già detiene e tratta legittimamente in forza dell'iscrizione dell'allievo.

E' tuttavia da precisare che:

- a) Se è vero che la scuola, in seguito all'attivazione di questo tipo di piattaforma, non acquisisce informazioni nuove, questo non può dirsi altrettanto vero per l'azienda che gestisce la piattaforma (Google, Microsoft, Spaggiari, Edmodo etc.). Tuttavia il rapporto tra l'allievo (o il suo genitore/tutore) e la piattaforma è un rapporto diretto, dove la piattaforma (e non la scuola) è Titolare del trattamento e l'allievo è l'interessato a cui la piattaforma stessa proporrà una informativa privacy. Tale informativa potrà essere controfirmata (anche mediante apposizione di "flag" digitali) direttamente dagli studenti maggiorenni nonché dai minori fino a 14 anni (art. 2 quinquies D.Lgs 101/2018) mentre per gli infraquattordicenni il consenso dovrà essere prestato da chi esercita la potestà genitoriale;
- b) E' normalmente vero che la scuola, in seguito all'attivazione di piattaforme di didattica a distanza, non acquisisce dati aggiuntivi rispetto a quelli che già tratta, ma solamente se le videolezioni vengono impartite senza alcuna forma di registrazione audio-video (in pratica utilizzando gli strumenti didattici alla stregua di un videocitofono).

Nel caso in cui avvenissero delle registrazioni audio-video al fine di riutilizzare le videolezioni in altre

classi o per altre esigenze motivate, allora l'assunto di cui al punto 3 non è più vero ed occorre fare un passo avanti chiedendosi se le stesse:

- Riguardano esclusivamente i docenti (videolezione frontale senza interlocuzione);
- Riguardano anche gli allievi (registrazione di domande / interventi in corso di lezione, posti al docente con o senza immagine acquisita da webcam).

Nel primo caso dovrà essere fornita al docente interessato l'informativa allegata alla presente mail e denominata **P001b – INFO PERSONALE (VIDEOLEZIONI)**, mentre nel secondo caso, oltre alla precedente, dovrà essere fornita a tutti gli allievi maggiorenni o agli esercenti la potestà genitoriale sui minori, l'informativa anch'essa allegata alla mail e denominata **A008 – INFO ALLIEVI (VIDEOLEZIONI)**.

Segnalo che entrambe le informative devono essere personalizzate sostituendo il nome della piattaforma in uso alle "X" di colore rosso riportate nel secondo blocco.

Emerge come, nel particolare momento in cui ci troviamo, sia di fatto impossibile acquisire la firma di autorizzazione alle informative sopra citate. A tal fine si suggerisce di adottare metodiche alternative quali trasmettere le stesse via e-mail ed acquisire risposta affermativa, oppure pubblicarle sul sito internet dell'Istituto informando gli interessati di tale pubblicazione.

Non vi è dubbio sul fatto che, evitare la registrazione della voce e delle immagini degli allievi costituisca una forte e quantomai opportuna semplificazione, stante le oggettive difficoltà sopra richiamate.

Infine sono a ricordare che, anche nel caso in cui la piattaforma di didattica a distanza non esegua alcuna registrazione, è opportuno informare le famiglie degli allievi minorenni (esercenti la potestà genitoriale o tutoriale), dell'attivazione di tale strumento in modo che gli stessi possano esercitare tutte le forme di controllo sull'attività al computer del proprio figlio.

Per questa finalità allego un file denominato "**INFORMATIVE TIPO**" tratte da altrettanti documenti preparati per alcuni Istituti che possono tornarVi utili per elaborare un testo personalizzato per Voi.

Cordiali saluti

**Studio AGI.COM. S.r.l.**  
Luca Corbellini – Data Protection Officer

